



Ufficio supporto organi collegiali e procedure elettorali

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 22 marzo 2024

IL PRESENTE DOCUMENTO NON SOSTITUISCE IL PROCESSO VERBALE, MA È REDATTO AL SOLO SCOPO DI INFORMARE QUANTI, ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ ACCADEMICA O AL DI FUORI DI ESSA, VOLESSERO APPRENDERE LE DECISIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO.

Argomenti all'ordine del giorno

1. Statuto e Regolamenti

- 01.01 Proposte di modifiche e/o integrazioni dello Statuto dell'Università degli Studi di Sassari – Artt. 21, 24, 25, 27, 38

Resoconto

1. Statuto e Regolamenti

1.1 Proposte di modifiche e/o integrazioni dello Statuto dell'Università degli Studi di Sassari - artt. 21, 24, 25, 27, 38

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di esprimere parere favorevole alle modifiche e integrazioni del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, limitatamente agli artt. 21, 27 e 38, nella versione riportata nella tabella di seguito alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 21. - Modalità di elezione	
1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso gli Atenei italiani che abbiano optato per il tempo pieno.	All'art. 21 il comma 4 è modificato come segue:
2. I candidati alla carica di Rettore sono tenuti a presentare un documento programmatico sui principali orientamenti e sul tipo di gestione che intendono perseguire, articolato per metodi, obiettivi, azioni strategiche e verifiche dei risultati.	
3. L'elettorato attivo spetta:	
a) ai docenti dell'Ateneo;	
b) ai membri del Consiglio degli Studenti;	

- c) ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, i voti dei quali sono ponderati nella misura corrispondente al numero dei membri del Consiglio degli Studenti;
- d) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che sono presenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione;
- e) al personale tecnico-amministrativo, esclusi i soggetti di cui alla lettera precedente, i cui voti sono computati nella misura del dieci per cento dei docenti aventi diritto al voto.

4. Le votazioni per l'elezione del Rettore sono indette dal Rettore uscente, o dal Prorettore vicario in caso di sua assenza o impedimento, o dal Decano a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, e sono valide se vi partecipa la maggioranza degli elettori.

5. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti; qualora nel ballottaggio i due candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, le elezioni si ripetono ogni tre giorni, fino a quando uno dei due candidati abbia ottenuto la maggioranza necessaria.

Articolo 27 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

2. Il Direttore generale, in particolare:

- a) sovrintende all'attività di pianificazione strategica e operativa volta al miglioramento delle prestazioni di Ateneo;
- b) cura l'attuazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi definiti dagli organi di governo, affidandone la gestione ai dirigenti e ai responsabili delle unità organizzative e attribuendo loro le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- c) indirizza, coordina e verifica l'attività dei

4 Le votazioni per l'elezione del Rettore **sono indette dal Decano** e sono valide se vi partecipa la maggioranza degli elettori.

dirigenti e dei responsabili delle unità organizzative nella loro azione di gestione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi assegnati, ed esercita il potere sostitutivo in caso di insufficiente attività o totale inerzia degli stessi o per motivi di necessità e urgenza;

- d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate,
- e) salvo quelli delegati ai dirigenti o ad altri soggetti previsti nel presente Statuto o nei regolamenti d'Ateneo;
- f) stipula i contratti dell'Ateneo e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione e all'organizzazione dei servizi;
- g) promuove e resiste alle liti e alle controversie di lavoro, con il potere di conciliare e di transigere;
- h) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, con voto consultivo.

3. Il Direttore generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei programmi, dei progetti e degli obiettivi strategici definiti dagli organi di governo.

4. L'incarico di Direttore generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, individuato a seguito di una procedura pubblica di selezione.

5. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai quattro anni, ed è rinnovabile.

6. In caso di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo, o a seguito di risultati di gestione negativi, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, delibera la revoca dell'incarico prima della scadenza del termine.

L'art. 27 è integrato con il co. 7:

7. Il direttore generale può proporre la nomina di un vice-direttore con funzioni vicarie, indicandolo nell'ambito dell'organico in servizio presso l'Università e a diretto riferimento della Direzione Generale.

Il vice-direttore generale vicario è nominato con decreto del rettore e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del direttore generale

Articolo 38 - Modalità di costituzione

1. La proposta di istituzione del Dipartimento è presentata da un gruppo di docenti non inferiore a trentacinque, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per fini e rispetto al progetto scientifico e didattico essa contiene gli obiettivi scientifici e formativi, il piano dell'offerta didattica, l'indicazione delle risorse di personale tecnico-amministrativo necessarie, il fabbisogno finanziario, le esigenze di spazi, strutture e attrezzature, il piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica.

2. L'istituzione del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

3. Con la delibera di istituzione sono assegnate al Dipartimento le risorse di personale, la dotazione finanziaria, gli spazi, le strutture e le attrezzature necessarie per il suo funzionamento.

4. Al Dipartimento afferiscono i docenti che, avendone fatta apposita richiesta, sono ammessi a farne parte con delibera favorevole del Consiglio del Dipartimento. Al fine di garantire la stabilità dell'organizzazione della ricerca e dell'offerta formativa dei Dipartimenti, l'afferenza dei docenti deve essere mantenuta per almeno un triennio;

5. Il Dipartimento si scioglie quando il numero dei docenti afferenti scenda al di sotto dei trentacinque e non sia ricostituito entro un anno.

All'art. 38 il co. 1 è modificato come segue:

La proposta di istituzione del Dipartimento è presentata da un gruppo di docenti non inferiore a trentacinque, **ovvero venti, purché gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato dell'università appartenenti ad una medesima area disciplinare**; essa contiene gli obiettivi scientifici e formativi, il piano dell'offerta didattica, l'indicazione delle risorse di personale tecnico-amministrativo necessarie, il fabbisogno finanziario, le esigenze di spazi, strutture e attrezzature, il piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Maria Soro